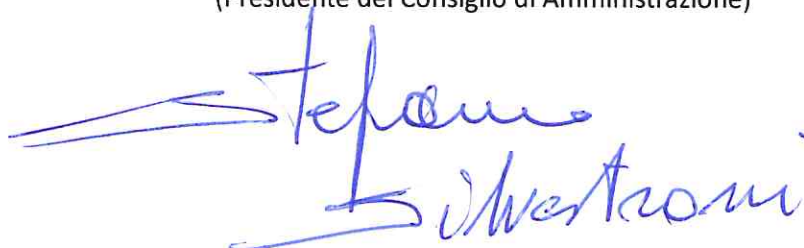


PROCEDURA WHISTLEBLOWING

ai sensi del D. Lgs. n°24/2023

Aggiornamento	Data
Prima versione	30/09/2025

Stefano Silvestroni
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)



Sommario

1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. DEFINIZIONI	3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO (chi può effettuare la Segnalazione).....	5
4. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO (cosa può essere Segnalato).....	6
4.1. Violazioni che non possono essere oggetto di Segnalazione	7
5. SEGNALAZIONI.....	7
5.1 Segnalazioni Anonime	8
5.2 Contenuto della Segnalazione.....	8
6. CANALI DI SEGNALAZIONE.....	9
6.1 Canale di Segnalazione interno.....	10
7. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA – IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI.....	10
8. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA.....	11
8.1 Verifica preliminare della Segnalazione	11
8.2. Attività di indagine interna	13
8.3 Chiusura della Segnalazione	13
8.4 Comunicazione dei risultati e reportistica.....	14
9. MISURE DI PROTEZIONE.....	14
9.1. Divieto di ritorsioni	15
10. OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	16
10.1. Tutela del Segnalante e di altri soggetti	16
10.1 Tutela del Segnalato.....	16
10.2 Esclusione della riservatezza.....	17
11. ARCHIVIO SEGNALAZIONI	18
12. Sanzioni disciplinari e altri provvedimenti	18
13. INFORMAZIONE E FORMAZIONE	19
14. CONDIZIONI PER IL RICORSO AL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA	19
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20
16. DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO	21



1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura si applica alla Società Rosetti Marino S.p.A. (“**Rosetti**” o “**Società**”) e disciplina il processo di ricezione e trattamento delle Segnalazioni (c.d. *whistleblowing*) e le modalità di gestione della relativa istruttoria, nel rispetto della normativa vigente applicabile al soggetto, all’oggetto della Segnalazione e alla protezione dei dati personali.

La Procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di “*attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La Procedura è altresì conforme a:

- Decreto legislativo, n. 231 del 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche/integrazioni: “Responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti”;
- Linee Guida emanate dall’ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 in materia di “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle Segnalazioni esterne”;
- Normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

La Procedura *Whistleblowing* fornisce indicazioni operative ai soggetti coinvolti nel procedimento di inoltro, ricezione e gestione delle Segnalazioni di violazioni con particolare riguardo a:

- i soggetti ai quali è consentito effettuare la Segnalazione;
- l’oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della Segnalazione;
- i soggetti deputati a ricevere la Segnalazione;
- le modalità di gestione della Segnalazione o i termini procedurali;
- la trasmissione della Segnalazione ai soggetti competenti;
- le forme di tutela che devono essere garantite in favore del Segnalante e degli altri soggetti coinvolti secondo quanto previsto dall’art. 3 della presente Procedura;
- le responsabilità del Segnalante e dei soggetti in vario modo coinvolti nel procedimento di gestione della Segnalazione.

2. DEFINIZIONI

“**ANAC**”: è l’Autorità Nazionale Anticorruzione, istituita dal decreto-legge n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014.

“**Decreto Whistleblowing**”: indica il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937, con effetto al 15 luglio 2023 per la Società.

“Facilitatore/i”: sono le persone fisiche che assistono un Segnalante nella procedura di Segnalazione e operanti nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

“Gestore delle Segnalazioni”: è la funzione o la/e persona/e incaricata/e di gestire la Segnalazione ricevuta tramite i canali interni alla Società e secondo le procedure di cui infra e meglio definite nella presente Procedura *Whistleblowing*.

“Persona Coinvolta/e”: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione, interna o esterna, ovvero nella divulgazione pubblica, come persona alla quale la condotta illecita è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

“Persone Correlate”: sono persone fisiche che hanno una relazione personale o lavorativa con il Segnalante e che potrebbero subire ritorsioni nel contesto lavorativo: per esempio, i colleghi di lavoro che abbiano con il Segnalante un rapporto abituale o ricorrente; persone del medesimo contesto lavorativo che siano legate al Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; gli enti di proprietà del Segnalante o presso cui il Segnalante presta la propria attività lavorativa.

“Persona/e Segnalata/e”: è l'autore o il presunto autore della Violazione.

“Ritorsione”: sono atti o provvedimenti provenienti dalla Società e volti a punire il Segnalante per aver rivelato condotte illecite. Sono atti di ritorsione rilevanti ai sensi della Legge sul *Whistleblowing*: (a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; (b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; (c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; (d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; (e) le note di merito negative o le referenze negative; (f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; (g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; (h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; (i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; (j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; (k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; (l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; (m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; (n) l'annullamento di una licenza o di un permesso; (o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

“Segnalante”: indica la persona fisica che ha ottenuto direttamente o indirettamente informazioni in merito a Violazioni ed effettua una Segnalazione in materia *Whistleblowing*. I Segnalanti possono essere dipendenti (anche in prova o non più assunti), tirocinanti, volontari, collaboratori esterni, componenti degli organi sociali, soci della Società, persone operanti presso clienti, fornitori, subfornitori, (inclusa tutta la catena di approvvigionamento) e altri partner commerciali (comprese le joint-venture) della Società.

“Segnalazione”: indica ogni comunicazione, attraverso una delle procedure esposte nei paragrafi seguenti, di informazioni su Violazioni. La Segnalazione si può distinguere in:

- «Segnalazione c.d. “interna”»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di Segnalazione interna della Società.
- «Segnalazione c.d. “esterna”»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di Segnalazione esterna predisposta dall’ANAC.
- «Divulgazione pubblica»: l’azione di divulgare pubblicamente ossia rendere di pubblico dominio delle informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

“**Violazione**”: sono azioni od omissioni commesse durante le attività lavorative o comunque collegate alle stesse, da qualsiasi soggetto all’interno della Società, per suo conto o nei rapporti con Società o gli stakeholder della Società (comprese le *joint-venture*), che si sono verificate, ovvero si può ragionevolmente supporre che si siano verificate ovvero che è molto probabile che si verifichino, così come tentativi di occultare tali azioni od omissioni, e che abbiano ad oggetto:

- illeciti civili, amministrativi, contabili e penali di diritto italiano;
- atti, comportamenti o omissioni che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell’Unione europea o delle disposizioni nazionali riguardanti, inter alia, i settori seguenti: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello organizzativo e gestione.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO (chi può effettuare la Segnalazione)

Sono legittimati all’invio di Segnalazioni tutti i soggetti elencati all’art.3 del D.Lgs. n. 24/2023.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la Segnalazione può avvenire da parte di:

A	Lavoratori subordinati delle Società, ivi compresi i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali	Segnalante interno
B	Volontari e tirocinanti , retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso le Società	Segnalante interno
C	Lavoratori autonomi , ivi compresi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’art. 2222 c.c. (contratto d’opera) (inclusi Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso le Società) Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 cpc, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società, per tali ultimi intendendosi: 1) quelli di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa;	Segnalante esterno

	2) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale; 3) altri rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato	
D	Fornitori, Subappaltatori, Collaboratori , che svolgono la propria attività lavorativa fornendo beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società	Segnalante esterno
E	Azionisti della Società	Segnalante esterno
F	Membri dell'organo di amministrazione e/o direzione o rappresentanza delle Società , compresi i membri senza incarichi esecutivi (es. consiglieri privi o muniti di deleghe), anche quando tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto	Segnalante interno
G	Membri dell'organo di controllo e vigilanza della Società - Sindaci - Revisori dei conti o Società di revisione.	Segnalanti esterni

La Segnalazione da parte di tali soggetti può essere effettuata:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO (cosa può essere Segnalato)

Le Violazioni possono riguardare:

- a) Norme di diritto nazionale o dell'Unione europea.
- b) Fattispecie di illeciti regolati dal D.Lgs. 231/01.
- c) Le disposizioni del Modello 231.

Possono essere segnalate:

- Violazioni aventi oggetto illeciti civili, amministrativi, contabili e penali di diritto italiano.
- Atti, comportamenti o omissioni che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione europea o delle disposizioni nazionali riguardanti, inter alia, i settori seguenti: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231.

Possono essere oggetto di Segnalazione anche le condotte volte ad occultare le violazioni.

4.1. Violazioni che non possono essere oggetto di Segnalazione

Ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 2023, non possono essere oggetto di Segnalazione:

- i) le contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengano esclusivamente ad un interesse di carattere personale del Segnalante o che riguardino esclusivamente i propri rapporti individuali di lavoro. Sono quindi, escluse, ad esempio, le Segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona Segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, Segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o della società;
- ii) le Segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'UE e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di Segnalazione. L'Unione europea, infatti, ha da tempo riconosciuto in un numero significativo di atti legislativi, in particolare del settore dei servizi finanziari, il valore della protezione delle persone segnalanti con l'obbligo di attivare canali di Segnalazione interna ed esterna ponendo altresì il divieto esplicito di ritorsioni. Si pensi ad esempio, alle procedure di Segnalazione in materia di abusi di mercato, alla protezione dei segnalanti nell'ambito degli enti creditizi e delle imprese di investimento, nonché ai sistemi di Segnalazione in materia di intermediazione finanziaria;
- iii) le Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Le violazioni possono consistere sia in violazioni già commesse, sia violazioni che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse.

Le condotte illecite segnalate devono, inoltre, riguardare situazioni, fatti, circostanze di cui il Segnalante sia venuto direttamente a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo o di collaborazione. In particolare, la Segnalazione può essere effettuata quando il rapporto giuridico è in corso, durante il periodo di prova, quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o durante la fase precontrattuale, ovvero successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, sempre che le informazioni sulle violazioni siano state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

5. SEGNALAZIONI

Potrà essere segnalata qualsiasi comunicazione, informazione, notizia o fatto di cui il Segnalante venga comunque a conoscenza, avente ad oggetto comportamenti (di qualsiasi natura, anche meramente omissivi) imputabili a dipendenti, collaboratori, componenti di organi sociali o "terzi" delle società, che costituiscano, anche solo potenzialmente, una violazione di cui all'art. 4 della presente Procedura.

Per "Segnalazione" si intende la comunicazione di violazioni - compresi i fondati sospetti - di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società con cui il Segnalante o denunciante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati considerati dal D.Lgs. n. 24 del 2023.

Le condotte illecite oggetto della Segnalazione sono quelle tipizzate dal Legislatore all'art. 2, comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 24 del 2023 elencate nel paragrafo precedente.

La Segnalazione può, altresì, riguardare la commissione di illeciti o la realizzazione di comportamenti ritorsivi nei confronti dei *whistleblowers* (Segnalanti).

Le Segnalazioni devono riguardare situazioni, fatti, circostanze di cui il Segnalante sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione e, quindi, ricomprendono anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle Violazioni segnalabili o denunciabili:

- le notizie palesemente prive di fondamento,
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico,
- le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio). (cfr. Delibera ANAC n. 311 del 2023, pag. 27).

Qualora la Segnalazione abbia ad oggetto fatti che - seppur riguardanti la Società - non rientrino nell'ambito di applicazione della Procedura *Whistleblowing* (c.d. "Segnalazioni non inerenti", quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, Segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, reclami di natura commerciale), il Gestore delle Segnalazioni provvede a trasmettere la Segnalazione alla funzione competente della Società perché ne assuma la gestione. La suddetta funzione competente sarà responsabile di aggiornare il Gestore delle Segnalazioni circa i risultati delle attività di verifica. In questi casi le Segnalazioni sono Ordinarie e non soggette alla disciplina Whistleblowing.

5.1 Segnalazioni Anonime

Sono anonime le Segnalazioni in cui le generalità del Segnalante non siano esplicite, né siano individuabili in maniera univoca.

Le Segnalazioni anonime saranno registrate nello stesso modo delle Segnalazioni Ordinarie. Esse saranno processate solo nel caso in cui siano adeguatamente circostanziate.

Ai sensi delle Linee guida ANAC nei casi di Segnalazione anonima, se la persona Segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, si applicano le misure di protezione per le ritorsioni previste dal D.Lgs. n. 24 del 2023.

5.2 Contenuto della Segnalazione

Innanzitutto, il Segnalante deve indicare chiaramente nell'oggetto della Segnalazione che si tratta di una Violazione, per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dal Decreto Whistleblowing, anche in tema di Ritorsioni.

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione.

Nell'ambito della Segnalazione, è necessario che risultino chiare:

- a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato;
- b) il fatto oggetto della Segnalazione;
- c) la descrizione del fatto;

- d) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- e) i terzi coinvolti;
- f) gli elementi di cui si evinca la Violazione;
- g) le modalità con le quali si desidera essere ricontattati;
- h) se i fatti oggetto della Segnalazione sono stati accertati in prima persona o se sono stati riferiti da terzi;
- i) se i fatti oggetto di Segnalazione sono stati trasmessi anche ad altre persone o ad ufficiali di polizia giudiziaria.

Qualora le informazioni fornite non siano ritenute sufficienti e/o la Segnalazione non risultasse idonea per identificare la Violazione, il Gestore delle Segnalazioni, potrà richiedere al Segnalante di integrare la Segnalazione.

Il Segnalante ha 30 giorni di tempo per inviare – se ritiene – le integrazioni richieste, trascorsi i quali si procede ad archiviare la Segnalazione stessa per impossibilità di procedere o per infondatezza della stessa.

In caso di Segnalazioni “non fondate”, fatte in malafede o con grave negligenza, la Società si riserva di agire a difesa dei propri interessi e a tutela dei soggetti lesi.

6. CANALI DI SEGNALAZIONE

La normativa Whistleblowing prevede e disciplina differenti tipologie di canali di Segnalazione:

- a) **Canale di Segnalazione interno**
- b) **Canale di Segnalazione esterno (ANAC)**
- c) **Divulgazione pubblica**

In generale, le Segnalazioni possono essere fatte:

- in forma scritta o in forma orale, tramite la piattaforma Web sotto riportata, messa a disposizione dalla Società;
- mediante richiesta di incontro con il Gestore delle Segnalazioni;
- mediante trasmissione cartacea della Segnalazione per raccomandata AR indirizzata a Rosetti Marino S.p.A. presso la sede legale - Via Trieste 230 - 48122 Ravenna, indicando la dicitura “All’attenzione del GESTORE DELLE SEGNALAZIONI – RISERVATA”.

In tal caso, al fine di garantire la riservatezza, la Segnalazione andrà inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente a copia di un documento di identità, la seconda con la Segnalazione; entrambe le buste andranno poi inserite in una terza busta chiusa con l’indicazione del Gestore della Segnalazione.

Sarà aperta per prima la busta contenente la Segnalazione e ove i fatti segnalati dovessero riguardare il Gestore delle Segnalazioni, in via diretta o indiretta, oppure attività facenti capo alle responsabilità organizzative a loro assegnate, la persona indicata segnalerà la situazione di conflitto e si asterrà dal partecipare alla prosecuzione del processo di gestione della Segnalazione ed alle connesse attività istruttorie.

6.1 Canale di Segnalazione interno

La Società ha attivato ai sensi del Decreto *Whistleblowing* il seguente canale di Segnalazione interna che consente l'invio in modalità informatica di Segnalazioni in forma scritta e orale e garantisce, anche tramite crittografia, la riservatezza del Segnalante e della Persona Coinvolta nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione:

INDIRIZZO PIATTAFORMA
<https://rosetti.onwhistleblowing.com/>

Tale canale di Segnalazione interno è stato istituito dando informativa alle rappresentanze sindacali.

L'accesso al canale di Segnalazione interno può avvenire solo da parte dei destinatari indicati nel successivo paragrafo 7 della presente Procedura.

Gli amministratori di sistema possono effettuare solamente accessi tecnici regolamentati da appositi impegni a mantenere l'obbligo di riservatezza di cui al Decreto *Whistleblowing*.

Il monitoraggio sulla funzionalità del suddetto canale è garantito dal Gestore delle Segnalazioni che deve essere contattato in caso di eventuali malfunzionamenti.

Nel caso il Segnalante utilizzi la piattaforma informatica per l'invio della Segnalazione, la Società tramite la stessa, informa sempre il mittente dell'avvenuta presa in carico della Segnalazione.

La Segnalazione potrà, inoltre, essere effettuata oralmente al Gestore delle Segnalazioni nel corso di un incontro organizzato su richiesta del Segnalante.

La Segnalazione interna presentata tramite un canale diverso da quello indicato sopra deve essere trasmessa - dal soggetto ricevente - immediatamente al Gestore delle Segnalazioni, dandone contestuale notizia al Segnalante. Il soggetto ricevente è tenuto in questo caso alla massima riservatezza.

7. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA – IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

La Società ha individuato quale destinatario delle Segnalazioni interne un Comitato con personale specificamente formato al riguardo composto da: Pres. OdV, Resp. Internal Audit, Resp. Ufficio Legale, i quali hanno ricevuto specifica formazione al riguardo (Gestore delle Segnalazioni/Destinataro delle Segnalazioni).

Ove i fatti segnalati dovessero riguardare uno dei componenti del Comitato, in via diretta o indiretta, oppure attività facenti capo alle responsabilità organizzative a lui assegnate, lo stesso segnalerà la situazione di conflitto agli altri componenti e si asterrà dal partecipare al processo di gestione della Segnalazione ed alle connesse attività istruttorie.

La Segnalazione presentata a un soggetto diverso dal Gestore delle Segnalazioni sarà trasmessa immediatamente (entro sette giorni) a quest'ultimo, dandone contestuale notizia al Segnalante.

Il Gestore delle Segnalazioni è tenuto al rispetto di quanto previsto dalla Procedura *Whistleblowing*.

8. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Fatto salvo il caso di Segnalazione anonima, il Gestore delle Segnalazioni svolge le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione (sul punto, si consideri che la piattaforma provvede automaticamente all'invio di un primo avviso di ricezione / codice appena ricevuta la Segnalazione, nonché di un secondo avviso di presa in carico della Segnalazione quando questa viene per la prima volta aperta da un componente del Gestore delle Segnalazioni);
- b) mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può - laddove necessario - richiedere a quest'ultima integrazioni;
- c) fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Il Gestore delle Segnalazioni può, inoltre, acquisire osservazioni scritte e documenti dalle Persone Coinvolte.

In caso di Segnalazione effettuata oralmente nel corso di un incontro di persona tra il Segnalante e il Gestore delle Segnalazioni, quest'ultimo documenta la Segnalazione, previo consenso del Segnalante, tramite registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale, poi sottoscritto dal Segnalante.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate dal Gestore delle Segnalazioni per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

Il Gestore delle Segnalazioni ha facoltà di richiedere:

- a) il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla Procedura *Whistleblowing*;
- b) chiarimenti e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate tramite la piattaforma per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

8.1 Verifica preliminare della Segnalazione

Le Segnalazioni ricevute dal Gestore delle Segnalazioni sono soggette all'analisi preliminare che avvia il processo di gestione della Segnalazione.

Al ricevimento della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni, a seguito dell'invio dell'avviso di ricevimento al Segnalante entro 7 gg effettua a una valutazione preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto *Whistleblowing* e, in generale, della Procedura *Whistleblowing*.

Al termine dell'analisi preliminare, il Gestore delle Segnalazioni classifica la Segnalazione entro 30 giorni come:

- **Segnalazione circostanziata** - Segnalazione in cui i fatti, gli eventi o le circostanze dichiarate dal Segnalante che costituiscono gli elementi fondanti dell'asserito illecito (ad esempio, tipologia di illecito commesso, periodo di riferimento, valore, cause e finalità dell'illecito, società, aree, persone, unità, enti interessati o coinvolti, anomalia sul sistema di controllo interno, etc.) presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire in concreto, sulla base degli strumenti d'indagine a disposizione, ai competenti organi aziendali di verificare la fondatezza o meno dei fatti o circostanze segnalati.
- **Segnalazione fondata** - Segnalazione che corrisponde allo stato di fatto rilevato dalle verifiche svolte.
- **Segnalazione illecita** - Segnalazione che dagli esiti della fase istruttoria si rilevi non fondata sulla base di elementi oggettivi, e rispetto alla quale le circostanze concrete accertate nel corso della stessa istruttoria consentano di ritenere che sia stata fatta in malafede o con grave negligenza. Sono da considerarsi in mala fede/colpa grave (e pertanto fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi), le Segnalazioni effettuate con la consapevolezza dell'abuso/strumentalizzazione della procedura di Segnalazione, es. manifestamente infondate, opportunistiche e/o fatte al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti citati nella Segnalazione (dipendenti, membri di organi sociali, fornitori, partner, ecc.).
- **Segnalazione non circostanziata** - Segnalazione che non contiene un dettaglio sufficiente a consentire in concreto, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, la verifica della fondatezza o meno dei fatti segnalati.
- **Segnalazione non fondata** - Segnalazione che non corrisponde allo stato di fatto rilevato dalle verifiche svolte.
- **Segnalazione superata** - Segnalazione relativa a fatti già in precedenza noti e compiutamente accertati, che non aggiunge o consente di aggiungere elementi o aspetti ulteriori rispetto a quanto già conosciuto.
- **Segnalazione ordinaria** - Segnalazione non rientrante nell'ambito di applicazione oggettivo di cui all'art. 1 del D.Lgs. 24/23 come, ad esempio, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona Segnalante. Rientra nell'ambito di gestione della Segnalazione Ordinaria anche la Segnalazione Anonima.
- **Segnalazione anonima** - Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non siano esplicite, né siano individuabili in maniera univoca.

Qualora le informazioni fornite non siano ritenute sufficienti e/o la Segnalazione non risultasse idonea per identificare la Violazione, il Gestore delle Segnalazioni, nelle forme previste dalla piattaforma potrà richiedere al Segnalante di integrare la Segnalazione.

Il Segnalante ha 30 giorni di tempo per inviare – se ritiene – le integrazioni richieste dalla Gestore delle Segnalazioni, trascorsi i quali si procede ad archiviare la Segnalazione stessa per impossibilità di procedere o per infondatezza della stessa.

Il Gestore delle Segnalazioni chiuderà la Segnalazione con archiviazione in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla Procedura *Whistleblowing*, come ad esempio:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni;
- b) accertato contenuto generico della Segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero Segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione in assenza delle necessarie integrazioni da parte del Segnalante;
- c) produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di condotte illecite.

In tal caso, il Gestore delle Segnalazioni, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione.

Qualora il Segnalante ritenga la risposta inadeguata, lo stesso potrà fornire elementi aggiuntivi indicando, altresì i motivi, le ragioni dell'inadeguatezza della risposta.

Durante l'istruttoria il Gestore delle Segnalazioni potrà avvalersi, in base alla natura della Segnalazione, del supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla Procedura *Whistleblowing* e potrà richiedere chiarimenti e/o integrazioni al Segnalante, il quale avrà sempre la possibilità di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Qualora la Segnalazione abbia ad oggetto fatti che - seppur riguardanti la Società - non rientrino nell'ambito di applicazione della Procedura *Whistleblowing* (c.d. Segnalazioni non inerenti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, Segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, reclami di natura commerciale), provvede a trasmettere la Segnalazione alla funzione competente della Società perché ne assuma la gestione, la quale sarà responsabile di aggiornare il Gestore delle Segnalazioni circa i risultati delle attività di verifica.

La Segnalazione presentata a un soggetto diverso dal Gestore delle Segnalazioni deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) al Gestore delle Segnalazioni, dandone contestuale notizia al Segnalante.

8.2 Attività di indagine interna

Il Gestore delle Segnalazioni al fine di valutare una Segnalazione può svolgere le opportune indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando – fermo restando l'obbligo di riservatezza – un soggetto interno o esterno alla Società.

La piattaforma consente al Gestore delle Segnalazioni di creare un *dossier* per ciascun caso, nel quale sono archiviate le informazioni e la documentazione inerente a ciascuna Segnalazione.

Il Gestore delle Segnalazioni non è comunque, dotato di poteri di indagine equipollenti a quelli degli ufficiali di Polizia Giudiziaria o potrà agire solo nel rispetto della legge ed in particolare della normativa sulla privacy.

8.3 Chiusura della Segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per:

- comprendere il contesto della Segnalazione,
- stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi della Procedura *Whistleblowing* e/o del Decreto *Whistleblowing*,

- identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una Violazione, il Gestore delle Segnalazioni potrà:

- comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della funzione aziendale di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- concordare con il Collegio Sindacale interessato da particolari Segnalazioni – riguardanti tematiche relative a denunce *ex art. 2408 c.c.* (denunce da parte di soci) – eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della Segnalazione stessa;
- sollecitare la Società a presentare denuncia all'Autorità giudiziaria competente nei casi previsti dalla legge;
- concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un eventuale *action plan* necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione;
- nel caso di Segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione, segnalare ai competenti uffici della Società l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, di concerto con le altre funzioni aziendali competenti.

8.4 Comunicazione dei risultati e reportistica

I risultati delle attività di gestione delle Segnalazioni pervenute, incluse le verifiche svolte ed i provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati, sono riepilogati all'interno di una relazione inviata dal Gestore delle Segnalazioni al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza, con cadenza semestrale nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto *Whistleblowing*.

9. MISURE DI PROTEZIONE

Il Decreto offre una serie di tutele al Segnalante e ad altri soggetti che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Il sistema di protezione previsto comprende:

- la tutela della riservatezza del Segnalante, del Facilitatore, della Persona Coinvolta e delle persone menzionate nella Segnalazione;
- la tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della Segnalazione.

Le misure di protezione previste dal Decreto si applicano purché ricorrano le seguenti condizioni:

1. al momento della Segnalazione il Segnalante sia in buona fede, avendo fondato motivo di ritenere che le informazioni trasmesse siano vere e rilevanti ai sensi del Decreto *Whistleblowing*;
2. la Segnalazione sia effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing*.

9.1. Divieto di ritorsioni

Il Decreto prevede, a tutela del Segnalante, il divieto di ritorsione definita come “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.

Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti, sia in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione può essere anche “solo tentata o minacciata”.

Non sarà tollerata alcuna forma di ritorsione, diretta o indiretta, non solo nei confronti del Segnalante, ma anche nei confronti dei Facilitatori e delle eventuali Persone Coinvolte o menzionate, direttamente o indirettamente nella Segnalazione.

In particolare, il D.Lgs. 24/2023 individua, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune fattispecie che, qualora poste in essere in ragione della Segnalazione, costituiscono ritorsione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di demerito o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del Segnalante, della responsabilità penale

per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

10. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutto il personale della Società, coinvolto a vario titolo nella gestione delle Segnalazioni, è tenuto a garantire la riservatezza sull'esistenza e sul contenuto della Segnalazione, nonché sulla identità dei soggetti segnalanti (ove comunicati) e segnalati.

Ogni comunicazione relativa all'esistenza e al contenuto della Segnalazione, nonché all'identità dei segnalanti (ove comunicati) e segnalati, deve seguire rigorosamente il criterio del "need to know".

A tal fine, il Gestore delle Segnalazioni annota nell'apposito Registro delle Persone Autorizzate l'elenco delle persone a cui si è reso necessario fornire comunicazioni in merito a ciascuna Segnalazione e le informazioni comunicate (es. esistenza e/o contenuto della Segnalazione, identità del Segnalante e/o del Segnalato, esito degli accertamenti svolti).

10.1. Tutela del Segnalante e di altri soggetti

Solo il Gestore delle Segnalazioni potrà avere conoscenza dell'identità del Segnalante e tale informazione non può essere comunicata ad alcun terzo senza il consenso espresso del Segnalante.

Il Decreto, nell'ottica di estendere quanto più possibile il sistema delle tutele, ha riconosciuto che la riservatezza vada garantita anche a soggetti diversi dal Segnalante. In particolare:

- alla persona fisica segnalata;
- al Facilitatore, sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza;
- a persone diverse dal Segnalato, ma comunque implicate in quanto menzionate nella Segnalazione (si pensi ad esempio a persone indicate come testimoni).

10.1 Tutela del Segnalato

Per la protezione del Segnalato, la semplice Segnalazione non è sufficiente per avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti, ma è necessaria un'indagine adeguata in accordo con la Procedura *Whistleblowing*.

Inoltre, il sistema disciplinare prevede, a tutela della Persona Segnalata, sanzioni nei confronti di chi effettua Segnalazioni che risultino infondate con dolo o colpa grave.

La Società richiede che tutti collaborino al mantenimento di un clima aziendale di reciproco rispetto e vieta atteggiamenti che possano ledere la dignità, l'onore e la reputazione di ciascuno. Le garanzie di riservatezza fissate dalla Procedura *Whistleblowing* tutelano anche il Segnalato.

Il Segnalato non verrà sanzionato disciplinarmente in mancanza di riscontri oggettivi circa la Violazione segnalata, ovvero senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di Segnalazione e provveduto a contestare i relativi addebiti con le procedure di legge e/o di contratto.

Il Segnalato non potrà richiedere di conoscere il nominativo del Segnalante, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Il Gestore delle Segnalazioni non deve fornire alcuna informativa al Segnalato. L'informativa al Segnalato deve essere resa solo laddove all'esito dell'istruttoria si avvii un provvedimento nei suoi confronti.

Il Segnalato non può esercitare i diritti di cui all'artt. 15-22 del Reg UE 679/2016 GDPR qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza del Segnalante.

A ulteriore tutela del Segnalato, restano impregiudicate le azioni e facoltà consentitegli dalla legge.

10.2 Esclusione della riservatezza

L'obbligo di riservatezza non si applica nei seguenti casi:

- a) quando la divulgazione dell'identità del Segnalante rappresenta un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto dell'Unione o nazionale nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona Segnalata. Allo scopo, il Segnalato deve essere avvertito senza ritardo, da parte del Gestore delle Segnalazioni, di una Segnalazione infondata presentata in mala fede o con colpa grave ai suoi danni per poter valutare se esercitare eventuali diritti nei confronti della persona Segnalante; tutto ciò per consentire al Segnalato di presentare, ove ve ne fossero gli estremi, denuncia-querela - eventualmente, anche contro ignoti - per il reato di calunnia, di diffamazione o altri eventualmente riscontabili nel caso concreto, e anche in considerazione del fatto che il Segnalato può affidare ad un legale il compito di effettuare "investigazioni difensive preventive" (ex artt. 327 bis e 391 nonies c.p.p., istituti che possono servire alla persona ingiustamente accusata di un reato anche per individuare l'identità della persona che abbia effettuato una Segnalazione anonima a suo carico);
- b) esistenza di un obbligo di comunicazione del nominativo del Segnalante all'Autorità giudiziaria o di Polizia;
- c) eventuale rinuncia volontaria per iscritto alla riservatezza in qualsiasi momento da parte del Segnalante;
- d) qualora la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, solo in presenza del consenso espresso alla rivelazione della propria identità da parte della persona Segnalante.

In ogni caso, il Segnalante deve essere informato per iscritto dal Gestore delle Segnalazioni, in merito alle ragioni della rivelazione dei dati riservati prima della divulgazione della sua identità, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari.

Il Gestore della Segnalazione e chiunque altro sia coinvolto nella ricezione e trattazione di una Segnalazione, inoltre, deve tutelare l'identità delle Persone coinvolte e delle altre persone menzionate nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie di riservatezza previste in favore del Segnalante.

11. ARCHIVIO SEGNALAZIONI

Tutta la documentazione relativa alle Segnalazioni e alla documentazione prodotta durante le indagini deve essere conservata in modo sicuro e conforme alle normative vigenti all'interno della Società sulla classificazione e sul trattamento delle informazioni, garantendo i più elevati standard di sicurezza e riservatezza. Tale documentazione deve essere accessibile solo dal Gestore delle Segnalazioni e dal personale autorizzato dallo stesso.

Il Gestore delle Segnalazioni cura il mantenimento e l'aggiornamento del registro delle persone autorizzate contenente l'elenco delle persone di volta in volta autorizzate, sulla base del criterio del "need to know", a conoscere l'esistenza e/o il contenuto di una Segnalazione e l'identità dei Segnalati, nonché ove consentito dalla legge, dei Segnalanti.

12. Sanzioni disciplinari e altri provvedimenti

La Società laddove ne ricorrano i presupposti per i propri dipendenti prevede e adotta sanzioni disciplinari:

- nei confronti di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una Segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione;
- nei confronti del Segnalato, per le responsabilità accertate;
- nei confronti di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla Procedura *Whistleblowing*;
- nei confronti dei dipendenti, come previsto dalla legge, che abbiano effettuato una Segnalazione infondata con dolo o colpa grave.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Riguardo ai Terzi (es. partner, fornitori, consulenti, agenti) valgono i rimedi e le azioni di legge oltre alle clausole contrattuali di rispetto del Codice Etico e al Modello 231 adottati dalla Società.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono passibili di sanzioni disciplinari (i cui presupposti siano accertati con elementi di fatto) le seguenti condotte:

- compimento di ritorsioni in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura *Whistleblowing* e dal Decreto *Whistleblowing*;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto *Whistleblowing*) è accertata in capo allo stesso:

- (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave (ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, è prevista anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie da 500 a 2.500 euro da parte dell'ANAC).

13. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla Procedura *Whistleblowing* sono rese accessibili a tutti e disponibili sulla intranet aziendale”.

Le informazioni sulla Procedura *Whistleblowing* sono rese disponibili anche in fase di assunzione e in fase di uscita di un dipendente.

Le persone responsabili della raccolta e della gestione delle Segnalazioni di cui alla Procedura *Whistleblowing* sono state specificamente formate, anche su casi concreti, in materia di *whistleblowing*.

La formazione in materia di *whistleblowing* è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società.

Le attività di comunicazione, informazione e formazione:

- i) rappresentano una componente indispensabile per l'efficace attuazione del modello organizzativo *Whistleblowing*;
- ii) costituiscono una prova della reale volontà dell'ente di essere parte attiva della prevenzione degli illeciti oggetto del *whistleblowing*;
- iii) stimolano la cooperazione delle persone nell'effettiva realizzazione dell'obiettivo di legalità.

14. CONDIZIONI PER IL RICORSO AL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC delle seguenti violazioni:

1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori;
2. appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali (da intendersi come violazione della normativa in materia di *privacy*) e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);

4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno (di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse a atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.

Si precisa che il ricorso al canale di Segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di Segnalazione interna indicato nella Procedura *Whistleblowing* non risulti attivo;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura *Whistleblowing* e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto dalla Procedura *Whistleblowing*, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di Segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali (ivi inclusi eventuali dati appartenenti a categorie particolari, quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici o sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale, dati relativi a eventuali reati o condanne penali) dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati per l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa applicabile sul "Whistleblowing", nei limiti e con le garanzie previste da tale normativa, in piena conformità a quanto stabilito dalle normative applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal Destinatario delle Segnalazioni ai soli fini di applicare la presente procedura.

Rosetti Marino S.p.A. renderà disponibile agli interessati un'adeguata informativa sul trattamento dei dati personali, mediante affissione presso le sedi delle Società del Gruppo e pubblicazione sui siti internet (Cfr. ALLEGATO A - Informativa ex art.13 GDPR).

Secondo i principi di "*privacy by design*" (protezione dei dati fin dalla progettazione) e "*privacy by default*" (privacy mediante impostazione predefinita), Rosetti ha progettato e attuato canali riservati per ricevere le Segnalazioni e le gestisce in modo sicuro, per garantire l'anonimato del Segnalante oppure la riservatezza della sua identità e di qualsiasi terzo coinvolto (tranne per gli obblighi necessari

e proporzionati nell'ambito di indagini da parte delle autorità competenti o di procedimenti giudiziari).

Il trattamento dei dati personali sarà limitato a quanto strettamente necessario e proporzionato per garantire la corretta gestione della Segnalazione e comunque non oltre il termine previsto dalla normativa applicabile.

Le operazioni di trattamento dei dati saranno affidate, sotto la vigilanza del Destinatario delle Segnalazioni, a dipendenti debitamente autorizzati, istruiti e specificamente formati in relazione all'esecuzione delle procedure di whistleblowing, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni oppure a specialisti esterni, in questo caso adottando adeguate tutele contrattuali.

I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati dal gestore delle Segnalazioni agli organi sociali e alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria e/o a qualsiasi altra autorità competente, o a terze parti debitamente autorizzate, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti della/e Persona/e Segnalata/e, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate.

L'esercizio dei diritti degli interessati previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali potrà essere limitato ove necessario per garantire il pieno rispetto della normativa whistleblowing applicabile e per tutelare la riservatezza delle Segnalazioni e degli interessati.

16. DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO

La Procedura *Whistleblowing* è diffusa a tutto il personale della Società, è pubblicata nella sezione dedicata del sito internet aziendale in conformità a quanto previsto dall'art. 5 comma 1 *lett. e)* del D.Lgs. n. 24/2023.

La procedura è soggetta a revisione e aggiornamento periodico, al fine di garantirne l'adequatezza e l'effettiva attuazione

La Procedura *Whistleblowing* viene periodicamente aggiornata nei seguenti casi:

- modifiche interne ed organizzative in relazione alla gestione delle varie fasi della Segnalazione e ai soggetti coinvolti;
- modifiche strutturali, organizzative e dimensionali della Società che rendano opportuna una revisione della presente procedura al fine di istituire un sistema di *whistleblowing* maggiormente idoneo ed efficace alla luce dei mutamenti aziendali intervenuti;
- interventi legislativi in materia che modificano la previgente normativa.

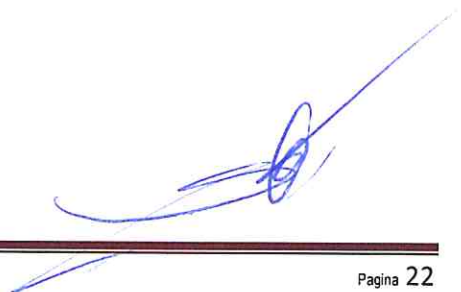
In ogni caso, qualora intervengano nuove disposizioni legislative in materia di *whistleblowing* queste si intendono fin da ora recepite così come si intende qui recepire ogni altra norma al riguardo vigente ai sensi della disciplina di volta in volta applicabile.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla Procedura *Whistleblowing* si rimanda a quanto prescritto dalla normativa vigente.

La Società organizza ed eroga, almeno in occasione delle modifiche sostanziali della Procedura *Whistleblowing* ovvero periodicamente, sessioni di formazione in materia di *whistleblowing* rivolte ai dipendenti, collaboratori e soggetti con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Società.

ALLEGATO A – INFORMATIVA WHISTLEBLOWING (art. 13 GDPR 2016/679)

ALLEGATO B – MODULO SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING



**ALLEGATO A - INFORMATIVA WHISTLEBLOWING
(Art.13 GDPR 2016/679)**

La Rosetti Marino SpA, in relazione ai propri obblighi in materia di Whistleblowing (D.Lgs. 24/2023), forniscono a coloro che intendono segnalare comportamenti in violazioni di leggi e regolamenti, nel loro ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali, le informazioni sul trattamento dei dati personali che si rendono necessari nella gestione delle Segnalazioni Whistleblowing ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito Regolamento o "GDPR") e delle normative nazionali sulla protezione dei dati personali.

1. IDENTITA' E CONTATTI DEL TITOLARE

Titolare del trattamento dei dati personali è la Rosetti Marino SpA, Via Trieste 230, 48122 Ravenna, email: privacy@rosetti.it, destinataria delle Segnalazioni Whistleblowing.

2. DATI PERSONALI TRATTATI

Il Titolare tratterà i dati personali riferiti al segnalante, al segnalato e alle persone coinvolte e/o collegate ai fatti oggetto della Segnalazione esclusivamente per la gestione delle Segnalazioni, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelandone la riservatezza ai sensi della normativa Whistleblowing.

In particolare, i dati personali trattati riguarderanno dati comuni, quali nome e cognome, indirizzo, telefono, indirizzo e-mail, codice fiscale, dati relativi alla posizione lavorativa ricoperta nella Società e ogni altra informazione presente nella Segnalazione e in alcuni casi, ove necessario, anche dati appartenenti a particolari categorie ex art.9 del GDPR (dati che rivelano informazioni sulle convinzioni religiose, sull'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute, dati relativi a preferenze politiche, ecc.) o dati relativi a condanne penali ex art.10 del GDPR per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del Decreto Whistleblowing e comunque nei limiti di quanto consentito dalla normativa in materia.

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali saranno trattati esclusivamente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, per le seguenti finalità:

- presa in carico della Segnalazione da parte del Comitato Whistleblowing;
- invio di eventuali richieste in merito alla Segnalazione ricevuta per gli opportuni approfondimenti;
- verifiche sulla fondatezza della Segnalazione e gestione dell'istruttoria;
- adozione dei provvedimenti conseguenti, anche sotto il profilo disciplinare.

La base giuridica dei trattamenti, in relazione ai dati comuni, è rinvenibile nell'adempimento degli obblighi legali previsti dal D.Lgs.24/2023 a cui è soggetto il Titolare del trattamento (Art. 6, co. 1, lett. c) del GDPR).

Per ciò che riguarda il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'art.9 del GDPR il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (Art. 9, co. 2 lett. g) del GDPR).

Il trattamento dei dati giudiziari resosi eventualmente necessario per la gestione delle Segnalazioni ricevute è legittimo sulla base dell'art. 10 del GDPR.

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali saranno conservati solamente per il tempo necessario alle finalità di gestione della Segnalazione per le quali sono stati raccolti, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c), del GDPR e comunque non oltre cinque anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Rimane inteso che i dati personali che manifestamente non siano utili al trattamento di una specifica Segnalazione non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

5. OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali è facoltativo e la Segnalazione potrà anche essere anonima. Il mancato conferimento di eventuali dati personali non avrà alcuna conseguenza sul Segnalante, ma potrebbe tuttavia pregiudicare l'attività istruttoria da svolgere per dare seguito alla segnalazione nonché tutti gli adempimenti correlati alla gestione del procedimento whistleblowing.

6. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I dati personali ricevuti nell'ambito della Segnalazione Whistleblowing saranno trattati esclusivamente da soggetti competenti a ricevere o dare seguito alle Segnalazioni, così come previsto dalla presente Procedura Whistleblowing pubblicata sul sito internet aziendale, o da terze parti che forniscono servizi necessari all'espletamento delle finalità di cui al punto 3, che abbiano ricevuto formale autorizzazione a tale trattamento o nomina in qualità di responsabili del trattamento dei dati, a seconda che siano soggetti interni o esterni all'organizzazione aziendale della società destinataria della Segnalazione.

In particolare, potranno avere accesso ai dati degli interessati:

- la società che gestisce la Piattaforma Whistleblowing, nominata Responsabili del trattamento;
- le Autorità pubbliche ed altri soggetti in assolvimento di obblighi di legge (es. Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti, ANAC), in qualità di Titolari autonomi del trattamento.

In qualsiasi momento è possibile richiedere un elenco aggiornato dei responsabili esterni nominati dal Titolare.

I dati non saranno in nessun caso diffusi, né saranno soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA I dati non

saranno oggetto di trasferimento in paesi non appartenenti all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato, nelle persone del Segnalante o del Facilitatore, potrà esercitare, per quanto applicabili, i diritti previsti agli articoli da 15 a 22 del GDPR 679/2016, quali ad esempio:

- diritto di accesso ai dati che lo riguardano e a specifiche informazioni (ad es. finalità del trattamento, categorie dei dati oggetto di trattamento, destinatari a cui i dati saranno comunicati);
- diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti e la cancellazione dei dati, se sussistono determinati motivi (ad es. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti, qualora l'interessato revochi il consenso o i dati debbano essere cancellati per obbligo legale);
- diritto di ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (ad es. se l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali); L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR 679/2016, all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

I suddetti diritti non sono esercitabili dalla persona coinvolta o dalla persona menzionata nella segnalazione, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona segnalante, ai sensi dell'art.2 - *undecies* del Codice della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

ALLEGATO B - MODULO PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Il modulo per le Segnalazioni Whistleblowing, da utilizzare esclusivamente per le segnalazioni inviate a mezzo posta, si compone di due parti:

Parte I - Dati del segnalante

Parte II - Segnalazione della violazione

Le due parti dovranno essere inserite ciascuna in una busta sigillata ed entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa di maggiori dimensioni, da indirizzare alla sede legale della Rosetti Marino SpA destinataria della Segnalazione, indicando sulla parte esterna la dicitura: *"All'attenzione del DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING: COMITATO WHISTLEBLOWING - RISERVATA"*

PARTE I – I DATI DEL SEGNALANTE

Nome del segnalante	
Cognome del segnalante	
Codice Fiscale	
Attuale Ufficio di appartenenza	
Sede di lavoro	
Qualifica all'epoca del fatto segnalato	
Ufficio di appartenenza all'epoca del fatto segnalato	
Telefono	
Email	

Data

Firma

Il Segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 445/2000.

Allegare al presente modulo la copia di un documento di riconoscimento.

PARTE II – SEGNALAZIONE DELLA VIOLAZIONE

Sede in cui si è verificato il fatto	
Data/Periodo in cui si è verificato il fatto	
Luogo in cui si è verificato il fatto	
Soggetto/i che ha/hanno commesso il fatto (Nome, Cognome, Qualifica)	
Altre persone coinvolte (Nome, Cognome, Qualifica)	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:	
Eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo (Nome, Cognome, qualifica se conosciuti, oppure ogni altro elemento idoneo all'identificazione)	
Si allegano i seguenti eventuali documenti a sostegno della segnalazione	

Descrizione del fatto:

Se possibile, indicare quali
disposizioni normative nazionali
o dell'UE si ritengono violate

Data

Firma

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 445/2000.

Allegare al presente modulo eventuale documentazione a corredo della segnalazione.